

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: DE MARINIS NICOLA

Data pubblicazione: 30/08/2018

### **ORDINANZA**

sul ricorso 8817-2017 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,  
presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto  
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e  
disgiuntamente dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA  
PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;



**- ricorrente -**

**contro**

MOLTONI TINA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza  
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,  
rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO PAOLINI;

**- controricorrente -**

**contro**

ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 309/2016 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

### **RILEVATO**

- che, con sentenza del 5 ottobre 2016, il Tribunale di Avezzano, chiamato a pronunciarsi, a fronte dell'esito favorevole alla richiedente Tina Moltoni dell'accertamento tecnico preventivo finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, sull'opposizione proposta dall'INPS per contestare, non le conclusioni della CTU, ma la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della ASL, soggetto tenuto ad erogare le prestazioni in regime di esenzione dal ticket, rigettava l'opposizione;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto la domanda dell'INPS ammissibile ma infondata nel merito, per essere l'INPS l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. e ricorrendo quindi il difetto di legittimazione passiva della ASL;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Inps, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Moltoni;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- che la controricorrente ha poi presentato memoria;

### **CONSIDERATO**

- che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., dell'art. 130, d.lgs. n. 112/1998, dell'art. 10, comma 6, d.l. 203/2005 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2005, dell'art. 445 bis c.p.c. e dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale, derivando per l'INPS dalla normativa invocata il ruolo di mero litisconsorte necessario rispetto al titolare della prestazione invocata;
- che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 13854/2014 e, da ultimo, n. 6283/2017), secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico;
- che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica, che provvederà in conformità disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.

Il Presidente

*Silvia Maria Invernizzi*

